

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -  
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -  
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -  
Dott. CARACCILO Giuseppe - Consigliere -  
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6623/2011 proposto da:

COMUNE DI FAENZA (RA) (OMISSIS) in persona del Sindaco pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTIO CALVINO 33,  
presso lo studio dell'avvocato CANNAS Luciana, che lo rappresenta e  
difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SOCIETA' COOPERATIVA PRODUTTORI AGRICOLI GRANFRUTTA ZANI  
(OMISSIS) in persona del Presidente e legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORGOGNONA 47, presso  
lo studio dell'avvocato BRANCADORO GIANLUCA, rappresentata e difesa  
dall'avvocato VINCENZI Antonio, giusta mandato a margine del  
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 18/16/2010 della Commissione Tributaria  
Regionale di BOLOGNA del 16.11.09, depositata il 20/01/2010;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  
dell'11/04/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;  
udito per la controricorrente l'Avvocato Antonio Vincenzi che si  
riporta agli scritti.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE  
PRATIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il Comune di Faenza ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia R. 18/16/10 del 20 gennaio 2010 che rigettava l'appello della concessionaria e confermava la non applicabilità dell'ICI ad alcuni fabbricati di proprietà della Cooperativa.

2. La cooperativa si è costituita.

3. Il ricorso appare fondato. In quanto l'ICI non è applicabile agli immobili che siano accatastati come agricoli e non è sufficiente che sussistano di fatto le condizioni che potrebbero legittimare tale qualificazione. Nè rilevano in senso contrario le argomentazioni contenute nella memoria dal momento che ancora la sentenza 19872 del 14 novembre 2012 questa Corte ha ribadito che "in tema di ICI, solo l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, convertito in L. n. 14 del 2009, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a. Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato all'ICI".

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia R. che deciderà anche per le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 11 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2013.